

**Modulo 1 - Scheda 1.1**

**Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge**

<b>Data di sottoscrizione</b>		
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		1 GENNAIO 2016 – 31 DICEMBRE 2016
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): SIND. C.I.S.L. SIND. C.I.G.L. SIND. U.I.L. SIND. CSA  Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CISL
<b>Soggetti destinatari</b>		Personale dipendente del non dirigente del Comune di Arona
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		a) Incentivazione produttività e miglioramento dei servizi
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno.</b>	È stata acquisita la certificazione preventiva dell'Organismo Indipendente di Valutazione interno ai sensi dell'art. 15 comma 4 del CCNL 1.4.1999 per le risorse di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 effettivamente destinate al raggiungimento di obiettivi specifici
	<b>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	E' stato acquisito parere del Revisore dei conti
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	E' stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009
		E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009

## Eventuali osservazioni

### **I.2 Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)**

#### **a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;**

Per quanto riguarda il contratto decentrato per le risorse all'anno 2016 le delegazioni hanno confermato la destinazione delle risorse già in essere negli anni precedenti, destinando:

1 - Specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett f. CCNL 01/04/99, art. 36, c.1, CCNL 22/01/04 e art. 7 CCNL 9/5/2006) **€ 4.567,26**

*Art. 7 CCNL 9/5/2006 "1. La lett. f) del comma 2, dell'art.17 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente: " f) compensare in misura non superiore a € 2500 annui lordi: l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera. ". "*

2 - Incentivazione produttività e miglioramento dei servizi (art. 17, c. 2, lett a. CCNL 01/04/99 e s.m.i.) **€ 39.387,65**

Le risorse destinate alla produttività annuale, ai sensi dell'art. 17 del CCNL 1.4.1999 e successive modifiche, quantificate in saranno effettivamente distribuite sulla base della valutazione individuale e sulla base della percentuale di coinvolgimento dei dipendenti da effettuare a consuntivo e secondo le seguenti modalità:

- Per valutazioni maggiori o uguali al 90%, distribuzione del 100% del premio previsto ad inizio anno;
- Per valutazioni comprese tra il 70% e 90%, distribuzione in maniera direttamente proporzionale del premio previsto ad inizio anno;
- Per valutazioni inferiori al 70%, nessun attribuzione del premio di produttività.
- Eventuali economie, saranno distribuite al personale che otterrà una valutazione superiore al 85%.

Le risorse economiche, destinate alla produttività sono suddivise pro-quota tra il personale dipendente sulla base della percentuale di coinvolgimento dei dipendenti e distribuite sulla base del raggiungimento dei vari obiettivi assegnati e dei comportamenti organizzativi.

*Art. 37 CCNL 22.1.2004 "1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.*

*2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione*

delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.

3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.

4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.

*Art.18 D.lgs 150/2009 "Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance"*

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, perchè valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.

2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.

**quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo:**

FONDO PER CORRISPONDERE GLI INCREMENTI RETRIBUTIVI COLLEGATI ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA. L'ammontare delle risorse comprende le risorse quantificate ai sensi dell'art. 15 comma 1 - lett. "g" ( RISORSE L.E.D. ) del ccnl 01-04-1999 nonché quelle di cui all'art. 29 c. 2 del CCNL 22-01-2004 ( dichiarazione congiunta n° 14 )	
<b>Totale Fondo SPESO</b>	<b>143.955,93</b>
ULTERIORI PROGRESSIONI ORIZZONTALI	<b>0,00</b>
<b>ART. 33 CCNL 2002-2003</b>	
INDENNITA' DI COMPARTO	<b>43.762,62</b>
<b>ART. 17 COMMA 2 - LETT. "F" e NUOVA LETTERA "I"</b>	
ONERI PREVISTI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 E 36 DEL CCNL 6.7.1995 PER 12 MENSILITA'	<b>4567, 26</b>
i) Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L'importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi.	<b>1000,00</b>
INDENNITA' EDUCATORI ASILI NIDO	<b>8612,38</b>
<b>ART. 17 COMMA 2 - LETT. "C" + ART. 17 COMMA 3</b>	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER 12 MESI ( 2° COMMA - LETT. C ) - Compreso rateo per 13^ mensilità'.	<b>57.609,03</b>
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ( 2° COMMA - LETT. C )	<b>5.807,60</b>
VALORI UTILI PER T.F.R. CON ONERI RIFLESSI AL 2,88%	

NUMERO mesi POSIZIONI ORGANIZZATIVE	
PER FUNZIONARI SENZA INCARICO DI AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE = £ 1.500.000 X 12/12mi	<b>0,00</b>
NUMERO DI FUNZIONARI SENZA INCARICO DI AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	
<b>ART. 4 COMMA 4 CCNL 05-10-2001</b>	
a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;	<b>2.448,43</b>
b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;	
c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.	
<b>ART. 17 COMMA 1</b>	
	<b>3500,00</b>
	<b>6989,98</b>
<b>ART. 17 COMMA 2 - LETT. "D"</b>	
RISORSE PER TURNO , RISCHIO , DISAGIO, MANEGGIO VALORI	<b>23.968,20</b>
<b>ART. 17 COMMA 2 - LETT. "G"</b>	
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17	<b>7026,79</b>
	<b>3910,00</b>
ATTIVITA' PRESTATI IN GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE	
<b>ART. 17 COMMA 2 - LETT. "A"</b>	
COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	<b>39387,65</b>

**b) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;**

Attualmente risultano vigenti i CCDI precedentemente siglati non in contrasto con il presente.

Attualmente il D.lgs 150/2009 ha apportato modifiche sostanziali al D.lgs 165/2001 restringendo e modificando ampiamente le materie destinate alla contrattazione integrativa definendo in maniera sensibilmente differente rispetto al passato le materie destinate alla contrattazione, concertazione ed informazione.

In merito all'applicabilità delle disposizioni dei Titoli II e III del d.lgs. n. 150 del 2009, per le Regioni e gli Enti locali resta la necessità di adeguamento dei propri ordinamenti ai relativi principi entro il termine del 31 dicembre 2010, in assenza del quale verranno applicate integralmente le disposizioni previste dallo stesso decreto legislativo. In ogni caso, le norme che dispongono un termine finale per l'adeguamento non valgono ovviamente a sanare le eventuali illegittimità contenute nei contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 e maturate sulla base dei principi previgenti (ad esempio con riferimento all'erogazione della retribuzione di produttività in modo non selettivo o indifferenziato o sulla base di automatismi ovvero in relazione alla regolazione con il contratto integrativo di materie non espressamente devolute dal CCNL o, a maggior ragione, disciplinanti materie escluse dalla contrattazione collettiva o, ancora, alla violazione del vincolo di bilancio e delle regole di finanziamento dei fondi di amministrazione). Tali illegittimità, che comportano la nullità delle singole clausole del contratto integrativo (nonché le forme di responsabilità secondo le norme vigenti anche alla luce della giurisprudenza contabile e di merito), rimangono pienamente rilevabili.

Le citate disposizioni inoltre stabiliscono che:

a) la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali;

b) sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale (ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992 n. 421;

c) la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche;

d) la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;

e) la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance; a tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.

Relativamente al punto b), si ritiene opportuno sottolineare che ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 34 del d.lgs. n. 150 del 2009, "le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati ove prevista" nei contratti collettivi nazionali.

Atteso quanto previsto anche dall'articolo 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 54 del d. lgs. n. 150 del 2009, quindi:

a) la contrattazione nazionale ed a maggior ragione quella integrativa non potranno aver luogo sulle materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della micro-organizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001); ciò, in particolare, con riferimento alle materie dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane, che costituiscono l'ambito elettivo tipico delle prerogative dirigenziali; b) in tali materie – esclusa la contrattazione - la partecipazione sindacale potrà svilupparsi esclusivamente nelle forme dell'informazione, qualora prevista nei contratti collettivi nazionali. Resta ferma in ogni caso la consultazione nei casi previsti dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Queste disposizioni, non essendo previsto dalla legge un termine di adeguamento, operano dal 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009. Nei confronti dei contratti collettivi che dispongano in modo diverso vengono applicati i meccanismi di etero-integrazione contrattuale previsti dagli articoli 1339 ed 1414, secondo comma, codice civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (come modificato dall'art. 33 del d. lgs. n. 150 del 2009). In queste ipotesi la norma contrattuale difforme viene automaticamente sostituita da quella primaria contenuta nell'articolo 5, comma 2 (come modificato dall'art. 34 del d. lgs. n. 150 del 2009), che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha carattere imperativo ed è quindi inderogabile, al pari di tutte le norme del d.lgs. n. 165 del 2001. Per cui, nelle predette materie, le forme di partecipazione sindacale, se già previste dai contratti nazionali, "regrediscono" all'informazione. A maggior ragione, per dettato testuale ed esegesi sistematica, nelle materie oggetto di macro-organizzazione, nei cui margini è contenuta l'attività di micro-organizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non possono attivarsi forme di partecipazione sindacale diverse dall'informazione.

Relativamente a quanto previsto dal titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009 (Merito e Premi), vengono, tra le altre, in rilievo le disposizioni che attengono all'attribuzione delle progressioni economiche/orizzontali, che andranno previste selettivamente sulla base dei risultati conseguiti ed allo sviluppo delle competenze professionali ed esclusivamente nei confronti di una quota di personale (articolo 23), e quelle relative alle progressioni verticali, che rimangono equiparate al pubblico concorso e sono precluse dalla contrattazione (articolo 24); ovvero quelle che promuovono il merito e la performance organizzativa e individuale attraverso sistemi premianti selettivi secondo logiche meritocratiche (articolo 18).

- c) **illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;**

L'organismo indipendente di Valutazione ha Verificato che il "Sistema di misurazione e valutazione delle performance" fosse coerente con i criteri espressi dall'art. 7 comma del 3 del Dlgs. 150/09.

- d) **illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);**

Non sono state effettuate progressioni orizzontali di categoria nell'anno 2016.

- e) **illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.**

La Giunta Comunale con deliberazione n. 122 in data 17.11.2015 ha stabilito di destinare ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 e comma 2

- **€ 17.973,36 - ai sensi dell'art. 15 – comma 2 – del CCNL 01-04-1999**, corrispondenti all'1,2% del monte salari 1999 - destinate a:
  - parte alla remunerazione dei seguenti progetti di produttività :

- Arona Sicura € 6.989,98
- Soggiorni estivi Centro Diurno; € 3.500,00

- E la restante parte pari ad € 7.483,38 alla remunerazione del compenso per produttività collettiva/individuale;

-

- **Le somme consuntivate ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera "k" del CCNL 01-04-1999 e dell'art. 4 - comma 3 - del CCNL 05-10-2001**

- **€ 7886,83- ai sensi dell'art. 4 comma 4 del CCNL 05-10-2001** destiante a :

<b>CONVENZIONE S.U.A.P.</b>	<b>€ 3.611,83</b>
-----------------------------	-------------------

## Parte I - Lo schema di relazione tecnico-finanziaria

### I.1 - **Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l'anno 2016 ha seguito il seguente iter:

- direttiva n. 92 del 07.06.2016 la Giunta Comunale stabiliva di autorizzare, per l'anno 2016, fra le risorse di cui all'art. 31 – comma 3 – del CCNL:
  - a) la somma pari ad € 17.973,36 nella parte variabile del fondo- ai sensi dell'art. 15 – comma 2 – del CCNL 01-04-1999, corrispondente all'1,2% del monte salari 1999;
  - b) le somme dovute ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari si procederà allo stanziamento nella misura occorrente ai sensi dell'art. 15 lettera k) del CCNL 01.04.1999;
  - c) le indennità di cui all'art. 17 comma 2 lettera f), nella misura prevista dal CCNL;
  - d) la conferma di tutti gli istituti contrattuali previsti dai CCDI vigenti.
- in data 22.06.2016 è stata sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e dalle OO.SS. l'ipotesi di fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2016;
- determinazioni n. 594/2016 si è proceduto costituzione del " Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività " per l'anno 2016 – dando atto che il medesimo risulta determinato, con riferimento alle risorse stabili di cui all'art. 31 – comma 2 – del CCNL 22-01-2004, per un importo pari a € 311.432,12, esclusi oneri riflessi a carico Ente;
- Autorizzazione a sottoscrivere il CCDI con deliberazione della Giunta Comunale n. 25/2017;
- Intesa definitiva tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2016 in data 07.03.2017.

#### I.1.1 - **Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2016, risulta così costituito :

RISORSE	
RIDUZIONE DEL 3% DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - EX ART. 14 COMMA 4 CCNL 01-04-1999	€ 436,00
<b>ART. 14 COMMA 3 CCNL 01-04-1999</b>	
RIDUZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - EX ART. 14 COMMA 3 - <u>PRIMO PERIODO</u> - DEL CCNL 01-04-1999	
<b>ART. 15 COMMA 1 LETTERA "A" CCNL 01-04-1999</b>	
FONDO ART. 31 COMMA 2 LETT. "b" CCNL 06-07-1995 REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO (da calcolarsi a consuntivo nel 1998) - ART. 17 COMMA 2 LETT. D DEL CCNL 1998-2001	€ 78.882,52
FONDO ART. 31 COMMA 2 LETT. "c" CCNL 06-07-1995 FONDO PER COMPENSARE PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO E RESPONSABILITA' EX ART. 35 E 36 DEL CCNL DEL 6-07-1995 ART. 15 COMMA 1 CCNL 1998-2001	
FONDO ART. 31 COMMA 2 LETT. "d" CCNL 06-07-1995 FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE EX ART. 15 COMMA 1 LETT. A DEL CCNL 1998-2001	

FONDO ART. 31 COMMA 2 LETT. "e" CCNL 06-07-1995 FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EX ART. 15 COMMA 1 LETT. A DEL CCNL 1998-2001	
RISPARMI DA PART-TIME ( ART. 1 COMMA 56 E SEGUENTI DELLA LEGGE 662/96 ) EX ART. 15 COMMA 1 LETT. "A" DEL CCNL 1998-2001 ANNO 1998	€ 0,00
COMPENSO TEORICO ANNUALE PER STRAORDINARIO DESTINATO AL PERSONALE INCARICATO DELLE FUNZIONI DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ART. 15 CCNL 01-04-1999	€ 0,00
<b>ART. 15 COMMA 1 LETTERA "B" CCNL 01-04-1999</b>	
RISORSE AGGIUNTIVE 1998 DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO EX ART. 15 COMMA 1 LETT. B DEL CCNL 1998-2001	€ 30.992,36
<b>ART. 15 COMMA 1 LETTERA "C" CCNL 01-04-1999</b>	
RISPARMI DI GESTIONE DESTINATE NEL 1998 AL TRATTAMENTO ACCESSORIO EX ART. 15 COMMA 1 LETT. C DEL CCNL 1998-2001	€ 0,00
<b>ART. 15 COMMA 1 LETTERA "F" CCNL 01-04-1999</b>	
RISPARMI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 3 DEL D:L.VO N° 29/1993	€ 0,00
<b>ART. 15 COMMA 1 LETTERA "G" CCNL 01-04-1999</b>	
INSIEME DELLE RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DEL L.E.D. AL PERSONALE	€ 9.261,00
<b>ART. 15 COMMA 1 LETTERA "H" CCNL 01-04-1999</b>	
FONDO PER LA CORRESPONSIONE DELLE INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 37 COMMA 4 DEL CCNL 6-07- 1995 = £ 1.500.000 EX ART. 15 COMMA 1 LETT. H DEL CCNL 1998-2001	€ 5.423,00
<b>ART. 15 COMMA 1 LETTERA "I" CCNL 01-04-1999</b>	
<b>ART. 15 COMMA 1 LETTERA "J" CCNL 01-04-1999</b>	
DAL 01-01-2000 IMPORTO PARI ALLO 0,52% DEL MONTE SALARI 1997	€ 7.788,45
<b>ART. 15 COMMA 1 LETTERA "L" CCNL 01-04-1999</b>	
somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni.	€ 0,00
<b>ART. 15 COMMA 5 CCNL 01-04-1999</b>	
SOLO PER INCREMENTO STABILE DELLA DOTAZIONE ORGANICA	€ 88.825,28
<b>ART. 4 COMMA 1 CCNL 05-10-2001</b>	
A DECORRERE DALL'ANNO 2001 LE RISORSE VENGONO INTEGRATE DI UN IMPORTO PARI ALL'1,1 % DEL MONTE SALARI 1999 EX ART. 4 DEL CCNL BIENNIO ECONOMICO 2000-2001	€ 19.072,89
<b>ART. 4 COMMA 2 CCNL 05-10-2001</b>	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' PERSONALE CESSATO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2000	€ 12.754,80
<b>ART. 32 COMMA 1 DEL CCNL 22-01-2004 ( BIENNIO 2002-2003 )</b>	
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	€ 11.343,83
<b>ART. 32 COMMA 2 DEL CCNL CCNL 22-01-2004 ( BIENNIO 2002-2003 )</b>	
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.	€ 9.148,25



<b>ART. 32 COMMA 7 DEL CCNL CCNL 22-01-2004 ( BIENNIO 2002-2003 )</b>	
La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 ( <u>alte professionalità</u> ).	€ 0,00
<b>Art. 29 comma 2 CCNL 22-01-2004 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 14</b>	
<p>Ai sensi del comma 1, il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definito dalla tabella A allegata al CCNL del 5.10.2001, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A allegata al presente contratto, con le decorrenze ivi previste.</p> <p>Si tenga presente che i criteri per la determinazione dei benefici stipendiali contrattuali sono identici a quelli utilizzati dall'art. 29 del CCNL del 22/1/2004. Tutti gli incrementi, compresi i maggiori valori corrisposti alle posizioni di sviluppo economico, sono a carico dei bilanci degli enti.</p> <p>Gli importi complessivi in godimento a titolo di progressione economica (sia per la parte prelevata dall'ex art. 15 del CCNL dell'1/4/1999, sia per la parte a carico dei bilanci) ritorna nella disponibilità delle risorse decentrate stabili in occasione di cessazioni dal servizio o di progressioni verticali (art. 34, comma 4, CCNL del 22/1/2004).</p>	€ 13.720,98
<b>ART. 33 COMMA 5 DELCCNL 22-01-2004</b>	
Le quote di indennità ( <u>DI COMPARTO</u> ) di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.	€ 0,00
<b>ART. 4 COMMA 1 DEL CCNL 09-05-2006 ( BIENNIO 2004-2005)</b>	
1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate <b>di cui all'art. 31, comma 2</b> , del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente <b>allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003</b> , esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 10.757,95
<b>ART. 8 COMMA 2 DEL CCNL 11-04-2008</b>	
Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.	€ 13.024,82
<b>DECENTRATE STABILI</b>	<b>€. 311.432,12</b>

\*\*La dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004 (biennio economico 2004/2005) e n. 4 del CCNL 9/5/2006 e n. 1 del CCNL 31/07/2009 prevedono per l'anno 2004, 2006 e 2009 che: "...l'importo stipendiale riconosciuto a favore del personale dipendente collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, anch'esso a carico del bilancio dell'Ente".

A carico del fondo pertanto sono state escluse le quote di progressione economica a carico del Bilancio.

L'importo di cui sopra che dovrà essere finanziato con risorse di bilancio, non dovendo intaccare il fondo produttività (oltre alle cifre provenienti dagli aumenti del CCNL precedenti).

Analogamente, i CCNL 2006, 2008 prevedevano tale disposizione.

Si tenga presente che, le istruzioni per la compilazione del conto annuale del personale, relative al monitoraggio del contratto integrativo decentrato, prevedono, tra le voci di entrata, un rigo apposito, che evidenzia tale importo, necessario alla copertura della quota rideterminata delle progressioni economiche orizzontali, conseguenti ai benefici economici previsti dai CCNL. Tale importo dovrà essere inserito per il pareggio con la parte uscita, considerato che la voce di utilizzo per le c.d. "progressioni", deve essere decurtata nell'importo complessivo.

Si consideri altresì che la voce "progressioni", pur essendo finanziata dal fondo risorse decentrate, deve essere immediatamente erogata nella busta paga, costituendo una voce "fissa" dello stipendio del dipendente, per quanto separatamente rilevata.

Risulta pertanto estremamente laborioso procedere alla suddivisione contabile di tali importi.

Pertanto le soluzioni contabili possono essere le seguenti:

1) Separare contabilmente gli importi per ogni singolo dipendente nella quota per progressioni a carico del bilancio e a carico del fondo; far transitare dal fondo la sola quota a carico dello stesso, procedendo al ricalcolo, a consuntivo, delle quote effettivamente erogate al singolo dipendente.

2) Far transitare dal fondo, nella parte entrata la differenza calcolata per tale voce e procedere, in uscita, alla decurtazione della somma totale (a carico del fondo e a carico del bilancio).

Si ritiene che la soluzione prospettata al punto 1) risulti estremamente laboriosa mentre la soluzione di cui al punto 2) mostri una maggiore coerenza contabile, in quanto permette di evidenziare e di avere sempre a disposizione il dato che dovrà successivamente essere indicato nel Conto annuale. Tale metodo è stato scelto fin da principio, in questo Ente e ne viene lasciata traccia nel prospetto di costituzione del fondo alle voci "Dichiarazione congiunta.. (incremento valore per nuovo importo progressioni)", in corrispondenza degli incrementi di ogni CCNL.

I.1.2 - **Sezione II - Risorse variabili**

ART. 15 COMMA 1 LETTERA "D" CCNL 01-04-1999	
somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997	€ 0,00
ART. 15 COMMA 1 LETTERA "E" CCNL 01-04-1999	
RISPARMI DA PART-TIME ( ART. 1 COMMA 56 E SEGUENTI DELLA LEGGE 662/96 ) EX ART. 15 COMMA 1 LETT. E DEL CCNL 1998-2001.	€ 0,00
ART. 15 COMMA 1 LETTERA "K" CCNL 01-04-1999	
risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17	€ 7.026,79
ART. 15 COMMA 1 LETTERA "M" CCNL 01-04-1999	
risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14. ( ART. 14 COMMA 3 - SECONDO PERIODO - DEL CCNL 01-04-1999 )	€ 6143,34
ART. 15 COMMA 1 LETTERA "N" CCNL 01-04-1999	
ART. 17 COMMA 5 DELCCNL 01-04-1999	
Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.	€ 0,00
ART. 15 COMMA 2 CCNL 01-04-1999	
DAL 1° GENNAIO 2000 SOMMA PARI ALL' 1,2 SU BASE ANNUA DEL MONTE SALARI 1997 = 12/12 DELL' 1,2%	€ 17.973,36
ART. 15 COMMA 4 CCNL 01-04-1999	

ART. 3 COMMA 57 DELLA LEGGE N° 662/1996 57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili puo' essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.	€ 3910,00
ART. 59 COMMA 1 LETT. "P" DEL D.LGS n° 446/19971. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.	€ 0,00
ART. 4 COMMA 4 CCNL 05-10-2001	
a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;	€ 448,00
b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;	€ 3.611,83
c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.	

Ai sensi dell'art. 17, c. 5 del CCNL 1.4.1999 le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Ribadendo che l'economia di un fondo annuale è la differenza tra la costituzione e l'utilizzo, si è calcolato la verifica a consuntivo in maniera rigorosa e puntuale dell'eventuale ammontare di tali economie.

Ai sensi dell'art. 14, c. 1 del CCNL 1.4.1999 le risorse del fondo straordinario eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15.

Il fondo straordinario per l'Ente è pari ad € 15.660 Nell'anno 2016 sono state erogate risorse per retribuire prestazioni in straordinario e risultano residue risorse per € 6143,34 che sono state inserite sul fondo delle risorse umane per l'anno 2016.

La Giunta Comunale con direttiva n92 del 07.06.2016 ha stabilito di destinare ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 e comma 2:

- e) - la somma pari ad € 17.973,36 nella parte variabile del fondo- ai sensi dell'art. 15 – comma 2 – del CCNL 01-04-1999, corrispondente all'1,2% del monte salari 1999;
- f) le somme dovute ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari si procederà allo stanziamento nella misura occorrente ai sensi dell'art. 15 lettera k) del CCNL 01.04.1999;
- g) le indennità di cui all'art. 17 comma 2 lettera f), nella misura prevista dal CCNL;
- h) la conferma di tutti gli istituti contrattuali previsti dai CCDI vigenti.

Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 22.01.2004 ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa;

### *I.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo*

Ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis del dl 78/2010 che prevede il "blocco" per il triennio 2011/2013 (esteso al 2014 dalla manovra estiva 2011) del trattamento accessorio e la riduzione in misura proporzionale dello stesso in conseguenza alla cessazione dal servizio di personale e alla luce della la circolare n. 12 del 2011 della Ragioneria Generale sulle modalità di calcolo della riduzione di cui al punto precedente, l'Ente non deve operare riduzioni, a seguito di utilizzo del kit fornito dall'Aran.

### *I.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione*

<b>FONDO UNICO CONSOLIDATO</b>	<b>311.432,12</b>
<b>TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE</b>	39113,75
FONDO COMPLESSIVO	350.545,87

### *I.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo*

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Si precisa che ai sensi dell'art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c). Gli importi di cui alla lettera b e c per € 43762,62 sono stati posti a carico delle risorse decentrate.

## **I.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

### *I.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione*

Non vi sono risorse non disponibili.

### *I.2.2 - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo*

<b>o) produttività individuale e collettiva</b>	39.387,65
---	-----------

Le risorse destinate alla produttività annuale, ai sensi dell'art. 17 del CCNL 1.4.1999 e successive modifiche, quantificate in € 39.387,65 saranno effettivamente distribuite sulla base della valutazione individuale e sulla base della percentuale di coinvolgimento dei dipendenti da effettuare a consuntivo e secondo le seguenti modalità:

- 1) Le risorse destinate ad incentivare la performance organizzativa ed individuale sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione degli istituti contrattuali di cui all' art. 17 ccnl 1-4-99, pari ad euro € 39.387,65 ovvero sono ricondotte agli obiettivi di performance solo se certificati performanti dall'OIV, secondo i criteri definiti dall'art. 37 del CCNL 22.01.2001 e dagli artt 5 comma 2 e 7 del Dlgs 150/2009.
- 2) La disciplina contenuta nei seguenti commi costituisce l'applicazione dei criteri generali della metodologia di valutazione del personale ai fini della ripartizione delle risorse incentivanti destinate.

- 3) Le risorse destinate alla performance organizzativa ed individuale sono destinate ai processi performanti individuati dall'O.I.V.  
A consuntivo, il l'OIV , verificato il conseguimento degli obiettivi, ne certifica la percentuale di raggiungimento, che determina il budget definitivo da distribuire ai dipendenti in proporzione alla percentuale finale di apporto quali-quantitativo e alla valutazione espressa dal Dirigente di riferimento secondo le schede approvate.
- 4) La risorse destinate alla performance organizzativa ed individuale saranno corrisposte al personale avente titolo, al termine del processo di valutazione, entro il mese di marzo 2015.
- 5) la valutazione, ai fini della premialità, è effettuata sul personale in servizio con un periodo superiore ai tre mesi nell'anno.
- 6) Il budget individuale ai fini della presenza in servizio è abbattuto per dodicesimi se l'assenza dal servizio è superiore a 30 giorni; entro i trenta giorni è ricondotta alla valutazione.
- 7) Le eventuali economie determinate dalla valutazione individuale saranno ripartite tra le valutazioni uguali e superiori a 90% sulla base del riparto per valore punto nel limite del budget di processo/ obiettivo.

### **Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative**

Al termine di ogni anno, il dirigente di riferimento e l'Organismo indipendente di valutazione , effettua la valutazione qualitativa del personale inquadrato nell'area delle posizioni organizzative.

La valutazione individuale fa riferimento a due ambiti: la valutazione degli obiettivi assegnati e la valutazione dei comportamenti organizzativi agiti durante il periodo considerato.

**Per l'anno 2016 le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato di ogni Posizione Organizzativa (10% dell'indennità di posizione per l'attribuzione del budget iniziale) sono attribuite agli obiettivi ed erogate in modo direttamente proporzionale al risultato del obiettivo nonché all'esito finale delle singole valutazioni nel rispetto del metodo di valutazione in essere presso il Comune di Arona per l'anno 2016.**

**Le eventuali economie determinate dalla valutazione individuale saranno ripartite tra le valutazioni superiori a 90% sulla base del riparto per valore punto e nel limite del 25% della posizione.**

Le risorse economiche, destinate alla produttività sono suddivise pro-quota tra il personale dipendente sulla base della percentuale di coinvolgimento dei dipendenti e distribuite sulla base del raggiungimento dei vari obiettivi assegnati e dei comportamenti organizzativi.

#### *I.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare*

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

#### *I.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione*

#### *I.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo*

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

#### *I.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale*

L'art. 4 comma 3 sexies D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche » così come modificato dalla legge 4 marzo 2009 n. 15 e D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 prevede che:

3-sexies. "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1"

L'art. 5 c. 3 del CCNL 1/4/1999 prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo.."

La presente relazione, in ossequio ai dispositivi del precitato contratto collettivo nazionale di lavoro, persegue l'obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell'Amministrazione.

Si richiama anche l'art. 40 del 165 comma 3 quinquies così come modificato dal d.lgs 150/2009 che in materia di spesa del personale richiedono un contenimento delle spese relative al personale e consentono di inserire eventuali risorse decentrate solo:

"La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa **nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale** dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato **all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi** applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 150/09 e pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della n. 15 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni."

Si attesta pertanto che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle attuali norme vigenti.

**I.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

**ANNO 2010**

- elementi retributivi stabili € 315.296,48

- risorse variabili € 52.801,85

**ANNO 2011**

Risorse stabili	€ 311.432,12
Risorse variabili	€ 63.663,99
riduzione ex art. 9 - comma 2 bis- D.L. 78	€ 1.813,29
<b>TOTALE</b>	<b>€ 373.282,82</b>

**ANNO 2012**

<b>FONDO UNICO CONSOLIDATO</b>	<b>311.432,12</b>
<b>TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE</b>	68458,92
FONDO COMPLESSIVO	379891,04
DECURTAZIONE CESSAZIONI ART. 9 C. 2 BIS L.122/2010	<b>5447,85</b>
<b>FONDO COMPLESSIVO A SEGUITO DELLA DECURTAZIONE</b>	<b>374 443,19</b>

**ANNO 2014**

<b>FONDO UNICO CONSOLIDATO</b>	<b>311.432,12</b>
<b>TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE</b>	53884,28
FONDO COMPLESSIVO	365.316,40
DECURTAZIONE CESSAZIONI ART. 9 C. 2 BIS L.122/2010	<b>0</b>
<b>FONDO COMPLESSIVO A SEGUITO DELLA DECURTAZIONE</b>	<b>365.316,4</b>

Anno 2015

<b>FONDO UNICO CONSOLIDATO</b>	<b>311.432,12</b>
<b>TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE</b>	39540,63
FONDO COMPLESSIVO	350.972,75

Anno 2016

<b>FONDO UNICO CONSOLIDATO</b>	<b>311.432,12</b>
<b>TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE</b>	39113,75
FONDO COMPLESSIVO	350.545,87

**I.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**I.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

**I.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

La costituzione del fondo per l'anno 2016, non risulta superare l'importo determinato per l'anno 2010.

**I.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001, l'ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2014, attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla disponibilità delle pertinenti risorse previste nel bilancio di previsione 2014.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 296/2006.

L'Ente non versa in condizioni deficitarie.

Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 comma 1 CCNL 1/4/1999, si dà atto che la somma stanziata rimane fissata, come dall'anno 2003, nell'importo di € 15.660.